

sizione che ammette parziali revisioni del reddito al verificarsi dell'aumento o della diminuzione di un terzo, più di quanto ripugni al principio della tassazione sulla rendita il non accordare alcuna revisione per un cambiamento appena inferiore al terzo, per esempio del 30 per cento.

Amnesso questo carattere dell'ordinamento dell'imposta, una nuova revisione dei redditi dei fabbricati non potrebbe essere giustificata se non quando venisse proposta con nuove norme dirette a correggere le imperfezioni degli accertamenti precedenti, imperfezioni derivanti dai criteri coi quali gli accertamenti stessi furono eseguiti.

Nulla invece ora ci si propone in questo senso; cosicchè io posso con ogni ragione ripetere quanto affermai fin da principio, che la proposta nuova revisione generale dei redditi dei fabbricati, sarebbe un provvedimento esclusivamente fiscale e della peggiore specie, perchè recante con sé una quantità di noie, di disturbi, di molestie, di tribolazioni per i contribuenti, senza avere neppure il vantaggio di ottenere una più giusta ripartizione dell'imposta.

Nella votazione che ebbe luogo in questa Camera nell'anno 1877 sul disegno di legge che ordinava la seconda revisione generale dei redditi sui fabbricati, il numero dei voti contrari uguagliò quasi la metà di quello dei voti favorevoli. Considerando quanto meno giustificata di quella revisione appaia questa che oggi ci viene proposta, io concludo esprimendo la speranza, che oggi almeno la metà di voi, onorevoli colleghi, voglia unirsi a me nel dare il voto contrario a questo disegno di legge. (*Bravo! — Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. L'onorevole Carmine ha fatto delle osservazioni di somma importanza, e ha accennato brevemente anche a quella parte del disegno di legge, che si riferisce alla tassa sui fabbricati destinati ad uso di opifici. Ora io intendo di parlare in merito alla legge, precisamente per quanto riguarda l'applicazione della tassa ai fabbricati industriali.

Io non credo di dir cosa nuova nè ignota alla Camera, asserendo che l'interpretazione data alla legge del 1865 per quanto riguarda la tassa dei fabbricati destinati ad uso di opifici industriali, ha violato il concetto, lo spirito e la lettera precisa della legge.

L'articolo 3 della legge dice infatti che gli opifici sono tassati sul reddito loro diminuito di

un terzo, mentre a tutti gli altri fabbricati nella tassazione se ne deduce solo un quarto. L'articolo 5 poi definisce come è noto ciò che si deve intendere per opificio industriale, e dice precisamente, che si considerano come opifici, quelle costruzioni che sono specialmente dedicate all'industria con meccanismi ed apparecchi fissi.

È questa una definizione alla quale si possono muovere degli appunti, poichè è chiaro che in un locale qualunque si può installare un opificio con macchine non fisse.

Ad esempio, un opificio di tessitura a mano, un opificio con macchine da cucire non corrisponderebbe alla definizione. D'altra parte la definizione non comprenderebbe i magazzini, i dormitori, i refettori, tutti quei locali insomma che sono annessi agli opifici e servono pel loro esercizio. Ma comunque sia, il senso della legge mi pare chiaro. Per una parte c'è l'edificio in cui son collocate le macchine, al quale si applica la tassa sui fabbricati, però colla deduzione di 1/3 invece di 1/4, e ciò perchè i fabbricati industriali richiedono maggiore spesa di manutenzione, ed una quota maggiore di ammortamento che non i fabbricati ad uso civile; dall'altra parte abbiamo le macchine le quali sono lo strumento diretto della produzione industriale, surrogano in parte il lavoro manuale e concorrono col lavoro manuale stesso a dare quel reddito industriale, che è poi tassato colla imposta di ricchezza mobile. Ora come mai è avvenuta questa confusione tra fabbricati e meccanismi che si è fatta, interpretando la legge nel senso che nel fabbricato si debbano intender incluse le macchine infisse? Come mai questa confusione è stata, direi, stabilita definitivamente con verdetto della magistratura?

Io credo che la confusione veramente sia nata da ciò: che si è assimilato in modo assoluto, ciò che non credo possibile, il fabbricato industriale col fabbricato ad uso civile.

Che, per esempio, in un fabbricato ad uso civile un oggetto infitto, poniamo, un bassorilievo, un calorifero, ecc., si debba considerare come formante parte della costruzione, come concorrente, a dare il reddito del fabbricato come tale, è chiaro e si capisce. Ma non è lo stesso caso quando il fabbricato è industriale.

Innanzitutto (e sarà questa un'opinione alla quale forse potranno farsi delle obiezioni) io sostengo che le macchine sono sempre mobili e che non si possono considerare immobili o formanti parte di immobili, in nessuna maniera.

Infatti io posso asserire che, meno casi eccezio-